

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

IX LEGISLATURA

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IMMEDIATA
N. 257**

**Oggetto: SOSTEGNO A FAVORE DEI SOGGETTI IN
ATTESA DI TRAPIANTO.**

Presentata dai Consiglieri: ROSSODIVITA, BERARDO.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IMMEDIATA
N. 257 DEL 21/03/2012

Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Consiliare Lista Bonino Pannella – Federalisti Europei

Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma – Telefono 0665937196 Fax 0665932217

e_mail: segr.radicali@regione.lazio.it

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA
dei Consiglieri Giuseppe Rossodivita e Rocco Berardo**

Oggetto: sostegno a favore dei soggetti in attesa di trapianto

Premesso che:

- la L.R. 19 novembre 2002, n. 41/2002 all'articolo 2 recita: "1. Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, a condizione che il loro reddito individuale non sia superiore ad euro 55.000,00: a) i soggetti inseriti nelle liste e tipizzati; b) i soggetti chiamati per l'effettuazione di trapianto di organi o tessuti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private, in Italia o all'estero.";
- che tale legge non offre specifiche nel caso di soggetti non direttamente titolari di reddito, ma a carico del nucleo familiare;
- l'interpretazione che viene data, almeno da alcune ASL, è quella di considerare il reddito complessivo del nucleo familiare;
- tale procedimento genera una iniquità fra i cittadini pazienti in attesa di trapianto o trapiantati di organi e tessuti nel caso in cui siano o meno titolari di reddito individuale; infatti, in un nucleo familiare di tre persone - padre, madre e un figlio - se del trapianto avesse bisogno uno dei genitori e questo fosse titolare di un reddito che non supera i 55.000 euro avrebbe diritto al sostegno, ma se a necessitare del trapianto fosse il figlio e il reddito cumulato

di entrambi i genitori fosse superiore ai 55.000 euro questi non avrebbe diritto al sostegno.

Considerato che:

- per un non titolare di reddito è corretto considerare il reddito di coloro che lo hanno a carico, ma è altrettanto evidente come questo non possa essere preso come riferimento assoluto. Infatti, il reddito familiare potrebbe anche solo ammontare a poco più di 55.000 euro e per questo non rientrare nelle agevolazioni, ma al tempo stesso ci troveremmo dinanzi al caso di un nucleo familiare il cui reddito effettivo pro capite è assai al di sotto dei 55.000 euro

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

INTERROGANO

La Presidente della Giunta Regionale, on. Renata Polverini

Per sapere:

se in questi dieci anni di applicazione della legge tutte le ASL abbiano seguito lo stesso criterio interpretativo della norma o a quali altri elementi si è ricorso per una equa applicazione dell'agevolazione nei confronti di tutti i pazienti.

I Consiglieri:


Giuseppe Rosso Divita

Rocco Berardo




CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 325 del 16 aprile 2012

Di iniziativa dei Consiglieri:

Giuseppe Rossodivita - Rocco Berardo

Oggetto:

***Modifiche all'articolo 2 della L.R. 19
novembre 2002, n. 41 "Norme a favore dei
soggetti in attesa di trapianto d'organo, dei
trapiantati e dei donatori***



Consiglio Regionale del Lazio
Gruppo Consiliare Lista Bonino Pannella – Federalisti Europei
Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma – Telefono 0665937196 Fax 0665932217
e_mail: segr.radicali@regione.lazio.it

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 2 DELLA L.R. 19 NOVEMBRE 2002, N. 41 "NORME A FAVORE DEI SOGGETTI IN ATTESA DI TRAPIANTO D'ORGANO, DEI TRAPIANTATI E DEI DONATORI"

Di iniziativa dei consiglieri:

GIUSEPPE ROSSODIVITA

ROCCO BERARDO



PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata all' e Commissione

13° - 9°

Roma 16-6-2012

D'ordine del Presidente

Il Direttore del Servizio

Aula Commissioni

(Dot. Onoratio Orticello)


RELAZIONE

La presente proposta di legge è volta a sanare un'iniquità derivante da quanto disposto dall'articolo 2 della L.R. 41/2002. Infatti, il testo in vigore considera come limite per l'accesso alle agevolazioni un reddito individuale non superiore a 55.000,00 euro e viene applicato, nel caso di soggetti minorenni o comunque non titolari di reddito che si trovino però a carico del nucleo familiare, considerando il reddito complessivo del nucleo familiare.

Con la presente proposta di legge si intende introdurre una norma specifica per questa tipologia di soggetti, fissando come limite il reddito medio pro capite, ovvero la somma dei redditi del nucleo familiare diviso per il numero dei componenti il nucleo stesso.

L'iniquità del testo in vigore si palesa facilmente con un semplice esempio: in un nucleo familiare di tre persone - padre, madre e un figlio - se del trapianto avesse bisogno uno dei genitori e questo fosse titolare di un reddito che non supera i 55.000 euro avrebbe diritto al sostegno, ma se a necessitare del trapianto fosse il figlio e il reddito cumulato di entrambi i genitori fosse superiore ai 55.000 euro questi potrebbe non avere diritto al sostegno. Fermo restando che per un non titolare di reddito è corretto considerare il reddito di coloro che lo hanno a carico è altrettanto evidente come questo non possa essere preso come riferimento assoluto. Infatti, il reddito familiare potrebbe anche solo ammontare a poco più di 55.000 euro e per questo non rientrare nelle agevolazioni, ma al tempo stesso ci troveremmo dinanzi al caso di un nucleo familiare il cui reddito effettivo pro capite è assai al di sotto dei 55.000 euro.

L'applicazione di questo parametro che proponiamo di inserire equiparerebbe ciascun cittadino indipendentemente dal fatto che il suo reddito sia diretto o indiretto.




Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della L.R. 19 novembre 2002, n. 41 "Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto d'organo, dei trapiantati e dei donatori")

All'articolo 2 è aggiunto in fine il seguente comma:

"2. Ai fini del comma 1, per i non titolari di reddito che risultano a carico di altri soggetti, il reddito individuale è commisurato al reddito medio derivante dalla somma dei redditi dei soggetti che lo hanno in carico diviso per il numero dei componenti il nucleo cui i redditi fanno riferimento."

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail that curves to the right.

Art. 2
(Urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a flourish.